



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“NovioAtellano”

Via Sant’Arpino, n° 25 - 80020 - Frattaminore (NA)

Tel/Fax 081-831.32.83 - [www.atellanofrattaminore.edu.it](http://www.atellanofrattaminore.edu.it)

e-mail: [naic8e200n@istruzione.it](mailto:naic8e200n@istruzione.it) PEC: [naic8e200n@pec.istruzione.it](mailto:naic8e200n@pec.istruzione.it)

Codice fiscale 95187140637 - C/C: 1017054873

## PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

### Premessa

Il protocollo d’accoglienza è un documento volto a facilitare e sostenere il processo di integrazione degli alunni stranieri. È uno strumento di pianificazione, condivisione e orientamento pedagogico elaborato dalla Commissione “ Area 1 POF /PTOF”, con il supporto del Referente BES, e deliberato dal Collegio Docenti. Al suo interno vengono definite e tracciate le possibili fasi di accoglienza e le proposte e/o attività finalizzate anche all’integrazione in senso scolastico e sociale, e non solo all’apprendimento della lingua italiana. Nella stesura del protocollo sono stati tenuti in considerazione i principi formativi e le finalità espresse dal P.T.O.F. del nostro Istituto.

L’adozione del Protocollo di accoglienza coinvolge tutto il personale scolastico e, in particolare, l’intero Collegio dei docenti, dal momento che gli alunni con cittadinanza non italiana sono presenti in tutti i gradi di scuola dell’istituto comprensivo.

Una didattica interculturale prevede il coinvolgimento attivo di tutti gli alunni, non solo degli alunni stranieri, ma di tutti i componenti dell’I.C. che sono tenuti a costruire un contesto favorevole all’interno del gruppo classe anche prestando ascolto alle diverse storie personali.

I docenti sono tenuti alla valutazione collegiale dei bisogni educativi speciali dei singoli alunni e alla pianificazione di percorsi di studi personalizzati qualora se ne ravvisi la necessità nei singoli consigli di classe, di sezione o di intersezione.

L’adozione del Protocollo impegna tutti i soggetti coinvolti a operare in collaborazione per ottimizzare le risorse e adottare forme di comunicazione efficaci.

### CHI SONO GLI ALUNNI STRANIERI?

#### **NAI: alunni con cittadinanza non italiana**

Sono gli alunni che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana. A questa tipologia di alunni devono essere applicate norme previste dalla normativa sui cittadini stranieri residenti nel nostro Paese. Dal punto di vista didattico, tuttavia, è più rilevante operare ulteriori distinzioni.

### **MSNA: minori non accompagnati**

Alunni provenienti da altri paesi che si trovano per qualsiasi ragione nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti responsabili.

### **Alunni con ambiente familiare non italofono**

Alunni che vivono in un ambiente familiare nel quale i genitori, a prescindere dal fatto che usino o meno l'italiano per parlare con i figli, generalmente possiedono in questa lingua competenze limitate, che non garantiscono un sostegno adeguato nel percorso di acquisizione delle abilità di scrittura e di lettura e che alimentano un sentimento più o meno latente di "insicurezza linguistica".

### **Alunni figli di coppie miste**

Le coppie miste sono in aumento, segno di un processo di integrazione che si sta consolidando. Dunque sono in aumento gli alunni con uno dei genitori di origine straniera. Differiscono dal gruppo precedente per due aspetti rilevanti: hanno cittadinanza italiana (perché l'acquisiscono dal genitore italiano) e le loro competenze, nella lingua italiana, sono efficacemente sostenute dalla vicinanza di un genitore che, di solito, è stato scolarizzato in Italia.

### **Alunni arrivati per adozione internazionale**

I bisogni educativi e didattici degli alunni adottati di origine straniera sono diversi da quelli che lo sono in Italia con le loro famiglie. D'altra parte, accade spesso che questi alunni risultino al contrario "invisibili" all'interno delle classi perché sono cittadini italiani a tutti gli effetti. Spesso sono giunti in Italia nella prima infanzia e sono cresciuti in un ambiente familiare totalmente italofono.

### **Alunni rom, sinti e camminanti**

Sono i tre principali gruppi di origine nomade, ma spesso oggi non nomadi, presenti in Italia, al cui interno sono presenti molteplici differenze di lingua, religione e costumi.

La partecipazione di questi alunni alla vita della scuola non è affatto scontata. Si riscontra ancora un elevatissimo tasso di evasione scolastica e di frequenza irregolare. Accanto a fattori di oggettiva deprivazione socio-economica, vi è, infatti, una fondamentale resistenza psicologica verso un processo della scolarizzazione percepito come un'imposizione e una minaccia alla propria identità culturale, cui si associano, d'altra parte, consuetudini sociali e linguistiche profondamente diverse dalle nostre. Lavorare con alunni e famiglie rom, sinti, e caminanti richiede molta flessibilità e disponibilità ad impostare percorsi di apprendimento specifici e personalizzati.

## **CORNICE STORICO-GIURIDICA**

La Costituzione italiana, l'ordinamento comunitario e le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia garantiscono il diritto all'istruzione e alla formazione a tutti i minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno, o su qualsiasi altra circostanza.

Segue elenco normativo in merito alla questione sopracitata.

- ✓ **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** (ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848) art.2 del protocollo addizionale: " A nessuno può essere interdetto il diritto all'istruzione. Lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

- ✓ **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**  
(adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10/12/1948)  
**art.1:** "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti...";  
**art. 25:** "La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza...";  
**art. 26:** "Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria...".
- ✓ **Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo**  
(ONU, 20 Novembre 1959)
- ✓ **Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia**  
(ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176)  
**art.28:** " Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione [...] devono rendere l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti..."
- ✓ **Patto internazionale sui diritti civili e politici**  
(ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976).  
**art.24:** "Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato".
- ✓ **Costituzione della Repubblica Italiana**  
**art. 2:** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;  
**art. 3:** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;  
**art. 10:** "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali";  
**art. 30:** "È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio...";  
**art. 31:** "La Repubblica ... protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo...";  
**art. 34:** "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita".
- ✓ **CM 205/90** - La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale.
- ✓ **C.M. n. 5/94:** ammette l'iscrizione con riserva di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione.
- ✓ **Legge n. 40, 06/03/1998** "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". L'**art. 36:** "I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica".
- ✓ **D.P.R. n. 394, 31/08/1999** "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero...". L'art. 45 disciplina l'iscrizione scolastica e le misure di sostegno per la piena fruizione del diritto allo studio.
- ✓ **Legge n. 189, 30/07/2002** (nota come legge Bossi-Fini) Non modifica in alcun modo le precedenti disposizioni che rimangono quindi pienamente valide.
- ✓ **Legge n. 53/2003** riguardante l'obbligo di personalizzazione dei piani di studio. Documento dell'ottobre 2007 "**La via italiana per la scuola interculturale**"
- ✓ **L. 169/08** - Norme per la valutazione 30/10/2008
- ✓ **Nota MIUR 8/1/2010 (PEP)**

- ✓ **Indicazioni Nazionali per il curricolo Novembre 2012**
- ✓ **Direttiva MIUR 27/12/2012**
- ✓ **CM 8/13 – i Bisogni Educativi Speciali**
- ✓ **Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - Febbraio 2014**
- ✓ **D. Lgs. n. 142/2015**: Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
- ✓ **Legge n. 47/2017**: Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
- ✓ **Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, MIUR e Garante per l'Infanzia (2017).**
- ✓ **Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - 2021.**
- ✓ Protocollo d'intesa sul tema **“Accoglienza, integrazione e solidarietà internazionale verso irifugiati – 2021.**
- ✓ **Orientamenti interculturali – Marzo 2022.**
- ✓ **Accoglienza scolastica alunni ucraini.**

La scuola autonoma ha nell'elaborazione del PTOF lo strumento fondamentale per la ricerca di modalità flessibili e individualizzate nel definire percorsi integrativi per gli alunni stranieri. L'autonomia gestionale consente di impiegare figure educative diverse da inserire nell'azione a favore dei minori stranieri.

## **ISCRIZIONE A SCUOLA**

L'iscrizione costituisce il primo passo del percorso di accoglienza dell'alunno/a straniero/a e della sua famiglia.

Un addetto di segreteria riceverà le iscrizioni degli alunni e delle alunne. Al momento dell'iscrizione è vincolante la presenza di un genitore dell'alunno/a o di un suo tutore o di un mediatore linguistico per:

- raccogliere i dati personali e i documenti scolastici dell'alunno/a;
- raccogliere documenti e/o autocertificazioni relativi alla precedente scolarità;
- acquisire l'opzione di avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica;
- fissare un primo incontro tra la famiglia e i docenti della scuola interessata, se necessario, alla presenza di un mediatore linguistico.

Al momento dell'iscrizione dell'alunno straniero, i minori stranieri **sono iscritti alla classe in relazione all'età anagrafica** fermo restando che le istituzioni scolastiche possono decidere di inserire il minore in una classe diversa prendendo come riferimento l'ordinamento degli studi vigenti nel Paese di provenienza dell'alunno/a, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.

L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico secondo l'art. 45, co. 1 del D.P.R. n. 394/99. La C.M. 205 del '90 raccomanda di limitare l'inserimento di alunni stranieri a "qualche unità per classe", per consentire ai docenti di seguire più da vicino tali alunni negli apprendimenti. L'assegnazione alla classe va quindi fatta in modo da distribuire, per quanto possibile, su più classi gli alunni stranieri (e nomadi), in modo da agevolare l'inserimento.

Si cercherà di avere la consulenza di un/a mediatore/trice culturale che possa fornire informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, sulla durata e sul calendario scolastico.

È importante fare in modo che non si creino situazioni ghetto o di concentrazione di disagi che possano mettere in difficoltà il lavoro educativo e didattico di tutti i giorni e che in prospettiva si possano creare fenomeni di emarginazione e/o innescare dinamiche di ulteriori squilibri.

## **1. Documentazione anagrafica, sanitaria e scolastica**

Con il perdurare della guerra in Ucraina e con l'arrivo di minori non accompagnati sul territorio italiano, è diventato opportuno prevedere le modalità d'iscrizione dei suddetti minori nelle scuole italiane di ogni ordine e grado anche in assenza dei genitori o se la loro presenza sul territorio italiano non dovesse essere regolare. L'articolo 6, comma 2, del Testo Unico sull'immigrazione, infatti, specifica che la mancanza del permesso di soggiorno dei genitori, non preclude l'iscrizione dei minori a scuola.

Le domande d'iscrizione per i minori stranieri vanno presentate in qualunque periodo dell'anno scolastico, anche se privi di codice fiscale superando qualsiasi difficoltà, recandosi presso l'istituzione scolastica prescelta e producendo il riconoscimento, in presenza, con i documenti identificativi in loro possesso. Il MIUR ha chiarito anche che per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione online. I genitori di questi studenti devono recarsi presso le segreterie delle scuole che provvederanno ad acquisire le domande di iscrizione, con le stesse modalità che vengono utilizzate per l'inserimento degli alunni nell'anagrafe degli studenti: una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. Inoltre devono essere presentati alla scuola i documenti relativi al reddito familiare per poter definire l'eventuale costo della mensa scolastica, del trasporto e delle attività parascolastiche.

Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del 2014 forniscono indicazioni circa i documenti sanitari da richiedere al momento dell'iscrizione del minore straniero: "La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari. È importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in termini di diritto alla salute.

In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non voler provvedere, tale decisione deve essere comunicata alla ASL di competenza".

Con riferimento ai minori provenienti dall'estero, le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del 2014 chiariscono che "la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato.

## **2. L'inserimento nelle classi e il percorso scolastico**

I minori comunitari e stranieri provenienti da scuole italiane sono iscritti all'anno di corso per il quale hanno acquisito il titolo all'iscrizione, a condizioni di parità con i minori italiani. La normativa italiana prevede l'inserimento di tutti gli alunni nelle classi ordinarie, a prescindere dalla cittadinanza, dalle competenze linguistiche e da ogni altra circostanza, evitando l'istituzione di classi composte in misura predominante da stranieri. L'art. 115 del D.Lg.s 294/97 stabilisce, inoltre, che l'assegnazione alle classi degli alunni, figli di cittadini comunitari residenti in Italia, è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.

Le prime fasi dell'accoglienza devono dunque sovente basarsi sull'appianare le difficoltà che possono comparire in relazione alla necessità dei bambini di esprimere i propri bisogni primari personali. È fondamentale, da parte dell'insegnante, la cura dell'aspetto affettivo-emotivo per arginare stati d'ansia e d'insicurezza che possono comparire proprio in tale fase, mediante

l'instaurazione di un rapporto cooperativo che configuri l'insegnante stesso come adulto di riferimento all'interno del nuovo ambiente.

Migliore è la costruzione di un clima accogliente, più attendibili e prevedibili le rassicurazioni degli adulti, più facilmente si attiveranno negli alunni strategie di resilienza. L'invito agli insegnanti è, dunque, specialmente nelle prime fasi, di costruire opportunità volte all'alfabetizzazione emotiva nella comunicazione per attivare, solo dopo, l'approccio alla lingua specifica dello studio. Pur tenendo in considerazione l'età degli alunni e l'ordine di scuola, il metodo didattico, in queste prime fasi, può giovare di un approccio iconico (intelligenza visiva) ed orale (intelligenza uditiva) per incentivare e mediare le caratteristiche affettive d'ingresso all'apprendimento.

Tra i fattori in grado di promuovere la resilienza nei bambini cresciuti in contesti difficili risultano fondamentali gli ambiti di socializzazione e, in primo luogo, la scuola, in particolare se essa valorizza le differenze, favorisce positive esperienze tra pari (studio, attività ludiche e sportive, amicizia) e promuove rapporti di stima e fiducia tra insegnanti e allievi.

Tutto ciò viene rafforzato sempre da un approccio didattico che valorizza un'affettività direttamente collegata al successo che si consegue nell'apprendere, e rende più efficace la memorizzazione delle informazioni. Strutture definite e il più possibile definitive e l'impiego del tempo attraverso rituali (preferibilmente posti a sedere in classe sempre uguali nei primi tempi), possono aiutare a stabilire abitudini che migliorano il grado di rassicurazione.

### **3. Interventi di supporto metodologico e modalità di inserimento**

L'art. 45, co. 4 del D.P.R. 394/99 stabilisce a tal proposito che “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.” Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, sono definite tre fasi di apprendimento dell'italiano:

- a) la fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 per comunicare;
- b) la fase "ponte" di accesso all'italiano dello studio;
- c) la fase degli apprendimenti comuni.

Per quanto riguarda la prima fase, il Ministero richiama l'attenzione sull'importanza fondamentale dei laboratori linguistici di italiano L2, sottolineando come “un intervento efficace dovrebbe prevedere circa 8-10 ore settimanali dedicate all'italiano L2 (circa 2 ore al giorno) per una durata di 3-4 mesi. I moduli intensivi iniziali possono raggruppare gli alunni non italofofoni di classi diverse e possono essere organizzati grazie alla collaborazione con gli enti locali e con progetti mirati. [...] Tali laboratori possono anche essere collocati entro moduli di apprendimento da ricavare all'interno della scuola stessa, grazie all'apertura di un “tempo dedicato” entro le prospettive di apertura pomeridiana o nel corso delle mattine”. Le attività dovranno essere svolte in un piccolo gruppo dei pari per favorire la socializzazione e sostenere l'approccio linguistico (gioco, attività ludica e di laboratorio, “tutoraggio”). Nel primo anno di attività dovranno essere destinati tempo e risorse umane, attraverso l'impostazione di un progetto specifico (laboratorio di italiano L2 valorizzando possibilmente anche la lingua e la cultura d'origine).

Nella prima accoglienza in classe di un alunno straniero, specialmente se arrivato in corso d'anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni, si consiglia di:

- realizzare una visita collettiva nella scuola per conoscerla, con la presenza del neo-alunno, dei genitori, dell'insegnante prevalente e di un compagno/a;
- presentare all'alunno la sua futura classe, le principali figure professionali (il collaboratore scolastico, gli insegnanti delle classi vicine, ecc.);
- preparare nella classe un cartellone/libretto di **BENVENUTO** con saluti (anche nella sua lingua di origine) o predisporre un cartellone di classe dove incollare con lui la sua foto;
- durante la visita attirare l'attenzione dell'alunno adottato sui locali più significativi della scuola attaccando cartelli in italiano e cartelli simbolo (ad esempio, per il bagno, per la palestra, per le aule speciali ecc.).

Gli alunni stranieri, al primo ingresso, in particolare se arrivati in corso d'anno, dovrebbero avere la possibilità di poter usufruire, solo per un limitato periodo iniziale, di un orario flessibile, secondo un percorso specifico di avvicinamento, sia alla classe che alle attività (es. frequenza nelle ore in cui ci sono laboratori/lezioni di musica/attività espressive e grafiche, di motoria, laboratori interculturali ecc ...), in modo da favorirne l'inserimento.

### **PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI**

La Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 ha incluso tra i Bisogni Educativi Speciali anche quelli derivanti dallo "svantaggio socio-economico, linguistico, culturale".

Gli alunni stranieri vengono inseriti in quest'ultima categoria di alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il Ministero ha specificato che per questi alunni e, in particolare, per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc...). Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio.

### **LA VALUTAZIONE**

L'art. 1, co. 9 del D.P.R. 122/2009 stabilisce che "I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani."

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 che così recita "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento".

Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento anche della valutazione.

### **EMERGENZA UCRAINA**

La guerra russo-ucraina ha costretto un notevole numero di famiglie ucraine ad abbandonare la propria terra e a scegliere, tra le altre, la nostra Nazione come dimora in attesa di tempi migliori. La legislazione inclusiva preesistente nulla ha da aggiungere per dare un alveo normativo- amministrativo adeguato all'emergenza. La nota **Accoglienza scolastica alunni ucraini** ripercorre le azioni e i comportamenti che sono già attuati nelle nostre scuole.

### **AZIONI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - METODOLOGIE DIDATTICHE**

Il Ministero dell'Istruzione e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), il 23 marzo 2021. hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa sul tema "Accoglienza, integrazione e solidarietà

internazionale verso i rifugiati". Sul sito di UNHCR, (Agenzia ONU per i rifugiati), è disponibile un kit didattico che comprende programmi e attività didattiche adatti alle diverse fasce d'età utili per educare i bambini italiani all'accoglienza:

- utilizzare strumenti didattici bilingue o in lingua madre;
- individuare referenti e/o commissioni incaricati di predisporre i materiali e coordinare gli interventi sugli alunni;
- deliberare, nel Collegio dei Docenti e nel Consiglio di Istituto, Protocolli di accoglienza e di integrazione che prevedano percorsi integrati scuola-famiglia e scuola-territorio in collaborazione con Enti, associazioni, famiglie.

Inoltre si necessita di creare una rete di supporto e accoglienza all'interno della scuola:

- ✓ trovare mediatori linguistici e culturali che favoriscano l'interazione e la comunicazione interpersonale da affiancare fin dal primo momento al personale scolastico utilizzando i fondi messi a disposizione. A questi fini si rende necessario anche l'intervento degli Uffici scolastici regionali che, attraverso i propri uffici di ambito territoriale, coordineranno le azioni delle scuole con quelle degli EE.LL. (enti locali), competenti in materia, per l'attivazione dei propri mediatori linguistici e culturali;
- ✓ attivare percorsi di supporto psicologico con figure professionali specializzate;
- ✓ individuare a tale scopo le scuole che potranno impiegare i fondi destinati dall'art. 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraine il cui disagio è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti.

#### **ASPETTI ORGANIZZATIVI**

- ✓ Individuare la commissione per l'accoglienza;
- ✓ comunicare al personale scolastico (docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici) adempimenti e procedure;
- ✓ individuare un referente tra gli assistenti amministrativi per le procedure amministrative;
- ✓ deliberare, negli OO.CC. (organi collegiali), progetti, interventi didattici e modalità di valutazione mirati all'inserimento e all'integrazione.

Il Dirigente Scolastico

Motti Luisa Diana

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 -  
D.L.gs. n. 39/1993*